



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 14

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- **Seduta Pubblica** -

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI TRA I COMUNI DI CAMUGNANO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI E MONZUNO

Addì **TRENTUNO MARZO DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **20:30**, nella sala del Consiglio Con

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) FABRI MAURIZIO	P	8) ANGIOLINI GIACOMO	P
2) AURELI DANIELA ENRICA	P	9) BETTAZZI MARCO	P
3) MAZZONI DAVIDE	P	10) MARCHIONI RITA	P
4) ROCCHFORTI ELENA	P	11) NUCCI RINA	P
5) TARABUSI TOMMASO	P	12) VIGNOLI PAMELA	A
6) VANDELLI PAOLO	P	13) CARBONI GERMANO	P
7) NUCCI MARGHERITA	P		

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, **Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Fabri Maurizio**, **SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **Carboni Germano, Mazzoni Davide, Roccheforti Elena.**

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI TRA I COMUNI DI CAMUGNANO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI E MONZUNO

Il sindaco relaziona sul punto. La convenzione sarà sottoscritta con il Comune di Monzuno e di Camugnano per un periodo sperimentale di un anno. La responsabile servizio convenzionato sarà la Signora Cristina Cavicchi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 118 della Costituzione stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per favorire l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- l'art 30 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. (TUEL), prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni e le Province possano stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono fini, durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi a garanzia del corretto funzionamento dell'attività amministrativa e che, possano altresì concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 122/2010 e s.m.i., ha introdotto nuove norme in materia di gestione dei servizi dell'ente locale dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica ed il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni;
- l'art. 19, comma 1, lett. l), del D.L. 6 luglio 2012, 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede come funzione fondamentale dei Comuni *“la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”*;

Considerato che i Comuni di Camugnano, Castiglione dei Pepoli e Monzuno hanno valutato positivamente in termini di funzionalità dei servizi e di qualità offerta ai cittadini, la gestione coordinata della funzione della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in

materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

Rilevato che lo strumento della convenzione per l'esercizio in forma coordinata di funzioni dei Comuni, rappresenta una valida soluzione, soprattutto per i Comuni di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;

Considerato che la gestione coordinata delle funzioni oggetto del presente provvedimento è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione dei servizi demografici ed ufficio elettorale;
- unitarietà delle funzioni di programmazione ed organizzazione del servizio;
- uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio delle suddette funzioni, nel rispetto delle norme in vigore, anche attraverso standardizzazione della modulistica;
- efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dei servizi erogati;
- valorizzazione delle risorse umane presenti nei singoli enti, operando per la qualificazione comune di specifiche professionalità, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale specifico;
- costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti tra gli enti interessati e con gli utenti;

Dato atto che:

- il coordinamento attiene agli aspetti strumentali, organizzativi e gestionali sottesi all'esercizio delle funzioni di tenuta dei registri di stato civile e di anagrafe ed agli adempimenti previsti dalle leggi in materia elettorale e leva militare ed altre attività o procedure riconducibili alle materie oggetto della presente convenzione;
- poiché le suddette funzioni sono di competenza statale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio delle relative potestà amministrative restano in capo al Sindaco di ogni Comune, nella sua qualità di Ufficiale di Governo;

Visto l'allegato schema di "Convenzione per la gestione coordinata dei servizi demografici tra i Comuni di Camugnano, Castiglione dei Pepoli e Monzuno";

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 31/03/2017

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere c) ed e) del D.Lgs. 267/2000, in materia di competenza dei consigli comunali;

Con votazione Favorevole unanime resa nei modi di Legge

DELIBERA

1. **Di approvare** lo schema di “*Convenzione per la gestione coordinata dei servizi demografici tra i Comuni di Camugnano, Castiglione dei Pepoli e Monzuno*”, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di dare atto** che la durata della presente convenzione viene fissata dal 1° maggio 2017 al 30 giugno 2018, con possibilità di rinnovo previa adozione di apposito atto dai competenti organi dei comuni convenzionati;
3. **Di dichiarare**, con successiva separata votazione *favorevole unanime* resa nei modi di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI TRA I COMUNI DI CAMUGNANO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI E MONZUNO

L'anno DUEMILADICIASSETTE (2017) del mese di _____ il giorno _____ (00) presso la sede del Comune di _____ - Via/Piazza _____, sono intervenuti:

- ALFREDO DEL MORO nato a _____ il _____ il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di CAMUGNANO, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. xxx del xxxxx
- MAURIZIO FABBRI nato a _____ il _____ il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di CASTIGLIONE DEI PEPOLI, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. xxx del xxxxx
- MARCO MASTACCHI nato a _____ il _____ il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di MONZUNO, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. xxx del xxxxx

PREMESSO

- che l'art. 118 della Costituzione stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per favorire l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- che l'art 30 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. (TUEL), prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni e le Province possano stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono fini, durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi a garanzia del corretto funzionamento dell'attività amministrativa e che, possano altresì concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 122/2010 e s.m.i., ha introdotto nuove norme in materia di gestione dei servizi dell'ente locale dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica ed il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni;
- che l'art. 19, comma 1, lett. l), del D.L. 6 luglio 2012, 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede come funzione fondamentale dei Comuni *“la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”*; tale funzione è definita fondamentale non in obbligo di gestione associata;
- che i Comuni sottoscrittori della presente convenzione hanno valutato positivamente in termini di funzionalità dei servizi e di qualità offerta ai cittadini, la gestione coordinata della funzione della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

- che l'esercizio in forma coordinata di funzioni dei Comuni, rappresenta una valida soluzione, soprattutto per i Comuni di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, ha per oggetto la gestione in "forma coordinata" dei servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare, giudici popolari e statistiche demografiche;
2. In particolare, il coordinamento attiene agli aspetti strumentali, organizzativi e gestionali sottesi all'esercizio delle funzioni di tenuta dei registri di stato civile e di anagrafe ed agli adempimenti previsti dalle leggi in materia elettorale e leva militare ed altre attività o procedure riconducibili alle materie oggetto della presente convenzione.
3. Poiché le suddette funzioni sono di competenza statale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio delle relative potestà amministrative restano in capo al Sindaco di ogni Comune, nella sua qualità di Ufficiale di Governo.
4. Ogni Sindaco, in applicazione dell'art. 32, comma 5 bis, del D.Lgs. 267/2000 (introdotto dall'art. 2, comma 6, del D.L. 179/2012) potrà delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dipendente di altro Comune convenzionato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 4, comma 2, del DPR 3 novembre 2000, n. 396.
5. In materia di funzioni e servizi elettorali esercitati dai comuni nell'interesse dello Stato, deve richiamarsi tuttora il combinato disposto dell'art. 4-*bis* del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. per la disciplina dell'elettorato attivo) e dell'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per effetto del quale "in ciascun comune" vi è un responsabile dell'ufficio elettorale, da individuarsi nel segretario comunale o in un funzionario del comune, avente funzioni di ufficiale elettorale.
6. Si ritiene utile ricomprendere nella presente convenzione, al fine di garantire tempestività ed efficienza dell'azione amministrativa, per analogia e stretta connessione ai servizi resi ai cittadini, le attività di autentica o legalizzazioni di cui al D.P.R. 445/2000 e/o altre leggi speciali nonché il rilascio di carta d'identità ai cittadini.

Art. 2

Finalità

La gestione coordinata delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione dei servizi demografici ed ufficio elettorale;
- unitarietà delle funzioni di programmazione ed organizzazione del servizio;
- uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio delle suddette funzioni, nel rispetto delle norme in vigore, anche attraverso standardizzazione della modulistica;
- efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dei servizi erogati;

- valorizzazione delle risorse umane presenti nei singoli enti, operando per la qualificazione comune di specifiche professionalità, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale specifico;
- costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti tra gli enti interessati e con gli utenti;

Art. 3

Ambito territoriale

L'ambito territoriale del servizio è individuato nel territorio dei tre comuni convenzionati

Art. 4

Ente capofila

1. Viene individuato il Comune di Castiglione dei Pepoli quale ente capofila per il coordinamento, l'attuazione e la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. L'ente capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione dei servizi; adotta tutti i provvedimenti necessari ed indispensabili per l'attuazione di quanto oggetto della presente convenzione, fatta eccezione per quelli di esclusiva competenza dei Comuni convenzionati.

Art. 5

Conferenza dei sindaci

1. Le parti convengono di istituire un organo di consultazione denominato Conferenza dei Sindaci, vista la peculiarità dei servizi oggetto della presente convenzione, essendo le suddette funzioni di competenza statale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 267/2000 e l'esercizio delle relative potestà amministrative restano in capo al Sindaco di ogni Comune, nella sua qualità di Ufficiale di Governo.
2. La Conferenza dei Sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, o loro delegati, è convocata dal sindaco del Comune capofila di propria iniziativa o su richiesta anche di un solo sindaco di altro Comune aderente.
2. La Conferenza dei sindaci esercita le seguenti funzioni:
 - propone le modalità di costituzione e organizzazione del servizio in funzione delle diverse esigenze dei Comuni convenzionati vigilando sull'attività e funzionalità del servizio e sulla gestione delle risorse conferite;
 - definisce annualmente gli obiettivi da assegnare al responsabile del servizio indicandone le priorità, tenuto conto degli obiettivi preventivamente definiti dai singoli enti;
 - propone annualmente la quota di incentivi da assegnare al personale in coerenza con i contratti collettivi decentrati vigenti nei singoli comuni;
 - propone un sistema di valutazione dei risultati che sia adeguato al sistema organizzativo attualmente in vigore presso gli enti aderenti;
 - verifica, con cadenza annuale, il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
3. La Conferenza dei sindaci si esprime altresì su ogni altro argomento ritenuto rilevante per la organizzazione e funzionamento del servizio.
4. Alle sedute della Conferenza dei Sindaci partecipa il Segretario Comunale del Comune capofila, o suo delegato, con funzioni di segretario.

5. Il Segretario Comunale del Comune capofila, previa consultazione dei segretari comunali degli altri Comuni convenzionati:

- predispone il programma delle attività ed obiettivi da realizzare, secondo le indicazioni dettate dalla Conferenza dei sindaci,
- supporta i sindaci nelle attività di verifica dell'attuazione e di accertamento della coerenza con gli obiettivi;
- esprime valutazioni in merito a problematiche di carattere generale riguardanti il personale e i servizi e può formulare proposte o indicazioni in merito all'applicazione degli istituti di contrattazione decentrata;
- esprime pareri su ogni altra questione di carattere organizzativo ad essa demandata dai regolamenti comunali, dalla presente convenzione ovvero su richiesta della Conferenza dei sindaci.

6. I lavori della Conferenza sono improntati al principio dell'informalità e della ricerca di ogni più opportuna metodologia dialettica che risulti concretamente consona all'assolvimento delle sue funzioni.

Art. 6

Responsabile del servizio

1. Il sindaco del Comune capofila, previo parere della Conferenza dei sindaci, nomina il responsabile delle funzioni di cui alla presente convenzione, sulla base del sistema organizzativo di tale ente.
2. Il responsabile ha il compito di:
 - recepire le direttive generali emanate dalla Conferenza dei sindaci;
 - svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative ed organizzative dei servizi;
 - relazionare periodicamente sul funzionamento e sullo stato di attuazione dell'esercizio coordinato delle funzioni;
 - adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni di competenza

Art. 7

Assetto organizzativo e dotazione organica

1. Il Responsabile del servizio sarà operativo, di norma, presso il comune capofila ma con previsione di presenza presso gli altri comuni, con programmazione flessibile dell'attività lavorativa sulla base delle esigenze di carattere organizzativo.
2. La gestione coordinata si avvarrà del personale dipendente attualmente inquadrato all'interno della dotazione organica prevista per i servizi demografici ed ufficio elettorale dei singoli enti convenzionati.
3. Le parti si impegnano a prevedere in ogni Comune, in caso di assenza di dipendenti assegnati al servizio, la disponibilità di unità di personale dipendente del singolo Comune interessato, per garantire la continuità dei servizi oggetto della presente convenzione con particolare riferimento allo stato civile, anagrafe e attività di sportello compreso il rilascio di documento di identità ai cittadini.
4. Le parti convengono che, solo in caso di necessità o urgenza, potrà essere prevista la presenza di personale dipendente di un Comune presso gli uffici di altro Comune; in questo caso verrà applicato quanto previsto dall'art. 14 del CCNL 22/01/2004 ed il personale dipendente dei

Comuni convenzionati utilizzerà un mezzo di servizio dell'ente, compatibilmente con la disponibilità del mezzo stesso.

5. Il rapporto organico dei dipendenti interessati resta in capo al Comune di appartenenza.
6. Per quanto concerne la disciplina delle dotazioni organiche, del personale, dei rapporti di lavoro, degli incarichi e contratti inerenti la gestione coordinata si fa espresso rinvio ai criteri, indirizzi, condizioni e modalità stabilite dagli atti di indirizzo in merito alla programmazione relativa al fabbisogno del personale dei singoli enti convenzionati.
7. Potranno essere convocati dal responsabile del servizio gruppi di lavoro di approfondimento di particolari tematiche o riunioni di servizio del personale interessato presso la sede del comune capofila o presso le sedi degli altri comuni, al fine di uniformare le procedure e le modalità operative dell'esercizio delle funzioni, nel rispetto delle norme in vigore, anche attraverso standardizzazione della modulistica.

Art. 8

Rapporti finanziari tra i Comuni

1. Le entrate e le spese pertinenti alla funzione relativa ai servizi demografici ed ufficio elettorale, in quanto riconducibili a funzioni delegate dallo Stato ai Comuni e perciò non conferibili, rimangono in capo ai bilanci dei comuni convenzionati.
2. I costi diretti e indiretti del personale rimangono a carico di ciascun Comune di appartenenza, con l'esclusione del trattamento economico, oneri previdenziali ed assistenziali, indennità di posizione e di risultato spettanti al responsabile del servizio coordinato, che sarà anticipata e corrisposta dal comune capofila e successivamente rimborsata per la quota del 20% da ciascuno dagli altri due Comuni convenzionati.

Art. 9

Decorrenza e durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione viene fissata dal 1° maggio 2017 al 30 giugno 2018; la convenzione è rinnovabile, previo apposito atto adottato dai competenti organi dei comuni convenzionati.

Art. 10

Recesso

1. Ciascun ente ha la facoltà di recedere, anche prima della scadenza, con preavviso di almeno tre mesi.
2. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le eventuali obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.
3. Il recesso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza di recesso.

Art. 11

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati in ordine alla gestione coordinata oggetto della presente convenzione, dovrà essere prioritariamente ricercata in via bonaria in sede di Conferenza dei Sindaci.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, la gestione delle controversie è demandata al Foro di Bologna.

Art. 12

Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione nonché alle disposizioni del codice civile.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei comuni convenzionati nelle forme previste per la presente convenzione.

Art. 13

Registrazione

1. La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

COMUNE DI CAMUGNANO

Il Sindaco *Alfredo Del Moro* _____

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Il Sindaco *Maurizio Fabbri* _____

COMUNE DI MONZUNO

Il Sindaco *Marco Mastacchi* _____



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 14 /CC del 31/03/2017

avente ad oggetto: **APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI TRA I COMUNI DI CAMUGNANO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI E MONZUNO**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(Cavicchi Cristina)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Antonelli Denise)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 31/03/2017

OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI TRA I COMUNI DI CAMUGNANO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI E MONZUNO**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
BRIZZI CLEMENTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).